



REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DiGiur)

**emanato con Decreto Rettorale n. 695/2012 del 31 dicembre 2012
ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 58/2020 del 31 gennaio 2020
testo in vigore dal 1° febbraio 2020**

INDICE

- Articolo 1 - Finalità del Regolamento, denominazione della struttura didattica e definizioni
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Il Consiglio
- Articolo 4 - Il Presidente
- Articolo 5 - Disposizioni finali
- Articolo 6 - Entrata in vigore

Articolo 1

Finalità del Regolamento, denominazione della struttura didattica e definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 3, dello Statuto e di cui all'articolo 62 del Regolamento Generale di Ateneo, con il presente Regolamento è confermata l'istituzione, all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di un'unica struttura didattica.
2. La denominazione della struttura di cui al comma precedente è "Scuola di Giurisprudenza".
3. La struttura di cui ai commi precedenti è la forma organizzativa mediante la quale il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.
4. Il collegio della struttura didattica di cui all'articolo 62, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo è denominato "Consiglio" ed il suo Responsabile è denominato "Presidente".
5. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per:
 - a. Dipartimento: il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - b. Direttore: il Direttore del Dipartimento;
 - c. Statuto: lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - d. Regolamento Generale: il Regolamento Generale di Ateneo vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - e. Regolamento di Amministrazione e Contabilità: il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - f. Ateneo: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.



Articolo 2

Competenze

1. La Scuola di Giurisprudenza si occupa dell'attività didattica dei corsi di studio ad essa afferenti.
2. Alla struttura didattica di cui al presente Regolamento sono attribuite le seguenti competenze:
 - a. proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
 - b. esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento di ogni corso di studio ad essa relativo;
 - c. proporre al Consiglio di Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
 - d. formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
 - e. proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
 - f. esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
 - g. deliberare sulle carriere degli studenti;
 - h. esprimere pareri e proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine all'istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore; le chiamate dei professori di prima e seconda fascia saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
 - i. esercitare ogni altro compito che le sia delegato dal Dipartimento in materia di didattica, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.
3. Le decisioni della struttura didattica devono conformarsi ai criteri generali stabiliti dal Dipartimento e non possono essere in contrasto, pena la nullità, con le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento stesso.

Articolo 3

Il Consiglio

1. Il funzionamento della struttura didattica di cui al presente Regolamento è assicurato dal suo Consiglio.
2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla struttura didattica. I docenti a contratto partecipano alle sedute del collegio senza diritto di voto.
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.
4. Fa inoltre parte del Consiglio una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio, nel numero di un rappresentante per ogni corso di studio eletto dagli studenti iscritti a tale corso di studio nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 34, comma 1, dello Statuto. Le modalità di elezione, la durata del mandato e le ipotesi di rinuncia o di dimissioni sono disciplinate dall'articolo 71 del Regolamento Generale. In deroga all'articolo 49, comma 2, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la



presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.

5. Fa inoltre parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel rispettivo Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il rappresentante di cui al periodo precedente ha la stessa scadenza di durata in carica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.
6. Le determinazioni del Consiglio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento.
7. Alle procedure di convocazione, di funzionamento e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.
8. Il Consiglio nomina un professore ordinario o associato referente per ogni Corso di studio afferente alla Scuola, la cui carica ha durata coincidente con quella del Presidente della struttura didattica.

Articolo 4

Il Presidente

1. Il Presidente è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno componente il Consiglio di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di cui all'articolo 3 del presente Regolamento a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.
3. Le sedute per l'elezione del Coordinatore sono convocate e presiedute dal Decano della struttura didattica.
4. Il Presidente dura in carica tre anni dal momento della nomina e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
5. Il Presidente può designare, tra i docenti che appartengono al Consiglio, un Vice-Coordinatore che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza.
6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e sovrintende alle attività dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.
7. Il Presidente è componente di diritto la Giunta di Dipartimento.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Ove si intenda modificare la denominazione della struttura didattica di cui al presente Regolamento, si sottoporrà la delibera del Consiglio di Dipartimento in cui si richiede la modifica



al Senato Accademico ai fini della sua approvazione previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di fusione di due o più strutture didattiche in una sola sarà necessario procedere alla disattivazione delle strutture interessate e alla contestuale costituzione dell'unica struttura sulla base dei nuovi presupposti.
3. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, nonché le norme di Legge, di Statuto e regolamentari.
5. Il Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Le modifiche al vigente Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), emanato con Decreto Rettorale n. 695/2012 del 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 62/2016 del 19 febbraio 2016, sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.